

Publicato il 07/11/2017

**N. 01723/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 01849/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso r.g. n. 1849 del 2016, proposto da:

- Rosa Tedeschi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Loiodice e Andrea Angelelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Lecce alla piazza Mazzini 56;

***contro***

- il Comune di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Zanardelli 7;

***nei confronti di***

- Sergio Ludovico, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Luigi De Donno, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via Zanardelli 7;

***e con l'intervento di****ad adiuvandum*

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Capozza, in Lecce alla via Imbriani 30;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del Comune di Ceglie Messapica, Area Economico - Finanziaria - Affari Generali n. 748 del 22.12.2016, di esclusione della ricorrente dalla *“selezione pubblica per idonei in graduatoria di merito a tempo indeterminato per istruttore direttivo tecnico, Cat. Prof. D.1 di altri enti locali, per l'assunzione a tempo parziale e indeterminato di n. 1 unità di istruttore direttivo tecnico Cat. Prof. D.1”*;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso la graduatoria degli idonei e dei vincitori e la nomina del primo in graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica e di Sergio Ludovico.

Visto il ricorso incidentale proposto da Sergio Ludovico.

Visti gli atti della causa.

Relatore all'udienza pubblica del 12 luglio 2017 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Angelelli *-anche in sostituzione dell'Avv. Loiodice-*, Vantaggiato, Tolomeo *-in sostituzione dell'Avv. Profeta-* e Marasco *-in sostituzione dell'Avv. De Donno.*

Osservato quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1.- Premesso che:

- con Avviso del 14 novembre 2016 il Comune di Ceglie Messapica indiceva una procedura selettiva finalizzata alla copertura a tempo parziale - *per 23 ore settimanali*- e indeterminato di un posto di “*Istruttore direttivo tecnico, Cat. Prof. D.1*”;
- l’art. 2 dell’Avviso prevedeva che potessero presentare domanda “*esclusivamente coloro che risult[assero] inseriti in una graduatoria di merito di concorso per la copertura a tempo indeterminato di ‘istruttore direttivo tecnico Cat. Prof. D.1’ ... approvata da altro Ente Locale (medesimo comparto contrattuale) ancora valida alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda*”.
- il “*mancato possesso della specifica idoneità in graduatoria di concorso a tempo indeterminato in corso di validità per la posizione di Istruttore direttivo tecnico, Cat. Prof. D.1 oggetto della presente procedura*” costituiva motivo di esclusione dalla selezione (*art. 2, comma 3 dell’Avviso*).
- la ricorrente, allegando l’inserimento in graduatorie *de quibus* in un concorso presso il Comune di Torre del Greco e in un concorso presso l’Università degli Studi di Bari, partecipava alla procedura.
- con d.d. n. 748 del 22 dicembre 2016, tuttavia, l’A.C. non includeva la sua domanda tra quelle ammissibili.
- la Tedeschi proponeva dunque il ricorso in esame, per i seguenti motivi: violazione di legge; violazione dell’Avviso di selezione pubblica; eccesso di potere per erronea presupposizione; difetto di istruttoria e carente motivazione.
- l’arch. Sergio, collocatosi primo nella graduatoria finale, proponeva a sua volta ricorso incidentale, contestando il difetto dei titoli e dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva della Tedeschi, nonché

l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque l'infondatezza, del ricorso principale.

- l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari spiegava atto di intervento *ad adiuvandum*.

2.- Considerato che, alla camera di consiglio del 15 febbraio 2017, la Sezione accoglieva la formulata istanza cautelare per le ragioni che seguono:

*“Ritenuto, a quella prima delibazione possibile nella fase cautelare:*

*che il ricorso principale sia provvisto di fumus sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione, non essendo evincibili dall’“istruttoria preliminare” le ragioni per cui si è ritenuto necessario il possesso -non previsto tra i requisiti di ammissione- della laurea in architettura, senza che a tale carenza si possa supplire attraverso una integrazione postuma in sede di memoria difensiva;*

*che, quanto al ricorso incidentale, l'idoneità conseguita a seguito di una selezione concorsuale non possa -in mancanza di un preciso fondamento normativo in tal senso- ritenersi ‘caducata’ per aver l'interessato rinunciato alla nomina” (T.a.r. Puglia Lecce, II, ord. n. 74 del 16 febbraio 2017).*

3.- Ritenuto che le considerazioni formulate *prima facie* dal Tribunale debbono essere, anche a un più approfondito esame, condivise dal Collegio e richiamate quali parti integranti di questa motivazione, alle medesime dovendo solo aggiungersi che:

- dalla d.d. n. 748/2016 e dalla richiamata ‘istruttoria preliminare’ restava privo di giustificazione il riferimento al requisito della laurea in architettura, il quale non era previsto dalla *lex specialis* della procedura: come già scritto, difatti, l'Avviso di selezione pubblica del 14 novembre 2016 solo precisava - *quanto, appunto, ai requisiti di ammissione-* che potevano presentare domanda

*“coloro che risult[avano] inseriti in una graduatoria di merito di concorso per la copertura a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico Cat. Prof. D.1”, qualifica professionale rispetto alla quale non viene in alcun modo dimostrata, o specificamente allegata, l’inidoneità della laurea in ingegneria - l’intervenuto Ordine degli Ingegneri, anzi, indica per la categoria ‘D’ - Area Tecnica comunale il diploma di laurea in ingegneria quale primario titolo di accesso.*

- l’aver, poi, la Tedeschi dichiarato *-con nota scritta del 14.9.2016-* la *“non disponibilità a sottoscrivere il contratto di lavoro”* con il comune di Torre del Greco non era circostanza idonea a condizionare la validità e l’efficacia della graduatoria nei suoi confronti, validità ed efficacia cui ella in nessun modo manifestava la volontà di rinunciare *(e d’altronde, a conferma di ciò, basti osservare che la ricorrente, con la stessa nota, richiedeva all’A.C. “certificazione attestante il superamento del concorso in questione, con l’indicazione della posizione assunta nella graduatoria”)*; pur superata per ‘scorrimento’ in conseguenza della sua indisponibilità all’assunzione, dunque, la Tedeschi, in assenza di una sua espressa rinuncia e di previsioni normative di segno opposto, doveva reputarsi inserita a pieno titolo nella graduatoria, così soddisfacendo la previsione dell’art. 2 dell’Avviso pubblico *-che questo richiedeva e non il perdurante diritto all’assunzione.*

5.- Ritenuto che, per le ragioni fin qui esposte il ricorso principale dev’essere accolto e quello incidentale, invece, respinto, e che il Comune di Ceglie Messapica va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00 *(duemilacinquecento/00)*, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di

Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1849 del 2016 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Respinge il ricorso incidentale.

Condanna il Comune di Ceglie Messapica al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (*duemilacinquecento/00*), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 luglio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Ettore Manca**

**IL PRESIDENTE**  
**Eleonora Di Santo**

IL SEGRETARIO